

Art. 19 - RIDUZIONI PER IL RICICLO

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
2. Per «riciclo», previsto dal comma 649, della Legge n. 147 del 27/12/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali e sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o altri fini.
3. Nel caso di produzione di rifiuti urbani avviati in modo effettivo e oggettivo al riciclo ai sensi dell'art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997 è concessa una riduzione in misura direttamente proporzionale alla percentuale quantitativa di rifiuti avviati al riciclo fino all'importo massimo del 40% della quota variabile della tassa.
4. La percentuale di riciclo R viene calcolata così come segue:

$$R = \frac{Q_{dich}}{K(S,ap) \times S} \times 100$$

intendendo per Q_{dich} la quantità di rifiuti avviati al riciclo, $K(S,ap)$ il coefficiente K_d di produttività specifica per metro quadrato adottato ed S la superficie operativa soggetta a tariffa dell'attività.

La riduzione percentuale di cui al comma precedente verrà applicata a consuntivo su richiesta dell'utente. La domanda deve essere presentata a mezzo posta elettronica certificata o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dello scambio di dati, al soggetto gestore entro il 31/01 dell'anno successivo. La documentazione dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Limitatamente all'anno 2023, le ditte potranno presentare la documentazione entro il 28/02.